

Codice A17000

D.D. 31 luglio 2018, n. 862

Legge regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" - convenzione con gli enti ospitanti di personale trasferito in Regione per gli anni 2019-2021.

La legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" n. 23 prevede al comma 1 dell'art.8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge stessa. In tale elenco sono individuate le funzioni in materia di agricoltura. Al comma 2 dello stesso articolo è previsto che, al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, siano riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.

A seguito del recepimento dell'accordo quadro previsto dall'art.10 comma 2 della l.r.23/2015, di cui alla DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale da trasferire per le funzioni riallocate alla Regione, con un successivo provvedimento (DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015) sono stati definiti specifici accordi con le singole Province e la Città metropolitana di Torino contenenti la definizione dei contingenti di personale da trasferire alla Regione per quanto riguarda le funzioni riallocate, comprese le funzioni in materia di agricoltura. In tale provvedimento è contenuto altresì l'individuazione del contingente di personale proveniente dalle Comunità montane o Unione montane che ha esercitato in prevalenza le funzioni di cui all'art.3 della l.r.17/2015. Il personale in questione è, dal primo gennaio 2016, inserito in un ruolo regionale separato di durata transitoria ed assegnato a questa Direzione.

Per quanto riguarda le sedi di lavoro nel corso degli anni passati sono state stipulate convenzioni con vari enti per garantire una presenza sul territorio dei dipendenti provenienti dalle Comunità montane ovvero dipendenti provenienti dalle amministrazioni provinciali già operanti in sedi decentrate, con l'obiettivo di operare una razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture e nel contempo rispettare l'orientamento espresso dal Consiglio regionale in data 27 ottobre 2016 nel quale con l'ordine del giorno n. 513 si impegnava la Giunta regionale "a garantire la permanenza nelle sedi attuali degli uffici delle ex comunità montane".

Con la deliberazione n.36-4463 del 19 dicembre 2016 è stato approvato dalla Giunta regionale il Piano per l'utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale – triennio 2016-2018; la stessa deliberazione precisa che *"per quanto riguarda i dipendenti riallocati in seguito al processo di riordino e di trasferimento alla Regione Piemonte di funzioni delle Province, della Città metropolitana di Torino, delle Comunità montane si potrebbe rendere necessario il ricorso a modalità di lavoro a distanza o di modalità analoghe, anche tramite l'attivazione di convenzioni con gli enti ospitanti nei limitati casi in cui non sia possibile collocare i dipendenti nelle sedi regionali."*

Nelle convenzioni sinora stipulate con gli enti ospitanti, anche a seguito di specifici rinnovi, è prevista la scadenza del prossimo 31 dicembre 2018.

Questa Direzione è intenzionata a rinnovare tali accordi per il prossimo triennio prevedendo la scadenza del 31 dicembre 2021 e a richiedere agli enti contraenti, come di seguito elencati, la

stipula di una nuova convenzione, con i contenuti, di cui all'allegato che fa parte integrante della presente determinazione:

ente contraente	dipendenti ospitati
Comune di Monleale	Ballestrasse Giuseppe
Comune di Cantalupo Ligure	Crosetti Sergio
Comune di Bubbio	Filippetti Ennio
	Poggio Francesco
Comune di Cuorné	Ercolini Guido
	Rolando Paolo
	Roscio Simona
Unione montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Albry Lorenzo
	Berta Anna
Comune di Cortemilia	Gabutti Renato
	Vinotto Valter
Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida	Ezio Analdi
	Giuliano Ghiglia
Comune di Avigliana	Lorenzo Bonino
	Giovanni Falchero

Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute da parte degli enti ospitanti per gli anni 2019-2020 e 2021 e di cui all'art. 6 dello schema di convenzione, si rinvia ad appositi provvedimenti da assumersi successivamente da questa Direzione.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Visto il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso

Il Direttore

Visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001

Visto l'art.17 comma 3 della l.r.23/2008

Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016

Vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

Il Direttore

DETERMINA

- di approvare lo schema di convenzione, che in allegato fa parte integrante della presente determinazione, ai fini dell'ospitalità per un lavoro a distanza dei dipendenti regionali trasferiti ai sensi della l.r.23/2015, per la durata di un triennio e con decorrenza dal 1 gennaio 2019;
- di richiedere agli enti, di cui all'elenco seguente, la stipula di tale convenzione e di prevedere che variazioni modeste non sostanziali del testo potranno essere apportate allo schema di convenzione approvato senza ulteriori provvedimenti da parte di questa Direzione:

ente contraente	dipendenti ospitati
Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese	Gastaldo Fabrizio
	Mantoan Maria
	Mattiuzzo Vittoria
	Pesce Emanuele
Comune di Monleale	Ballestrasse Giuseppe
Comune di Cantalupo Ligure	Crosetti Sergio
Comune di Bubbio	Filippetti Ennio
	Poggio Francesco
Comune di Cuorné	Ercolini Guido
	Rolando Paolo
	Roscio Simona
Unione montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Albry Lorenzo
	Berta Anna
Comune di Cortemilia	Gabutti Renato
	Vinotto Valter
Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida	Ezio Ansaldi
	Giuliano Ghiglia
Comune di Avigliana	Lorenzo Bonino
	Giovanni Falchero

- per quanto riguarda il rimborso parziale delle spese sostenute da parte degli enti ospitanti per gli anni 2019-2020 e 2021, con riferimento all'art.6 della convenzione proposta, si rinvia ad appositi provvedimenti successivi da assumersi da questa Direzione;

- di stabilire che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.12 ottobre 2010, n.22.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

ST

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AGRICOLTURA E

XXXXXXXXXXXXXXXX – LAVORO A DISTANZA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE

REGIONALE 23/2015

PREMESSO CHE:

la Giunta Regionale con deliberazione n. 34-4403 del 19 dicembre 2016 ha approvato la disciplina del telelavoro nell'Ente Regione;

tale disciplina prevede che, per il lavoro a distanza presso altro Ente, venga stipulata apposita convenzione con l'Ente ospitante;

in attuazione della l.r.23/2015 che ha previsto il trasferimento dei dipendenti delle Province e Comunità montane/Unioni montane presso la Direzione Piemonte che

svolgevano funzioni in materia di agricoltura e con riferimento alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015 che ha previsto l'assegnazione alla Direzione Agricoltura di

tale contingente, si è stabilito di attivare una postazione di lavoro a distanza presso la sede degli uffici del XXXXXXXXXXXX, per i Sig.ri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

dipendenti regionali, assegnati alla Direzione regionale Agricoltura;

Con precedente convenzione (rep. n. del) stipulata tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e XXXXXXXXXXXXXXXX, prorogata al 31 dicembre 2018, sono

state stabilite le modalità di tale collaborazione

La Direzione Agricoltura, con determinazione n. XXX del XXXXXXXX ha approvato lo

la bozza della presente convenzione, ai fini di proseguire tale collaborazione, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e avente durata triennale e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha assunto, a sua volta, un provvedimento di approvazione della convenzione (XXXXXXXXXXXX);

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della

L.R. 23 del 28 luglio 2008, dal Direttore della Direzione Agricoltura, XXXXXXXXXX,

domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino,

corso Stati Uniti 21, di seguito "Regione",

E

XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), rappresentato da XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale

del XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, di seguito denominato "Ente",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. Oggetto.

L'Ente si dichiara disponibile ad ospitare presso la propria sede, in XXXXXXXXXXXX,

i Sig.ri XXXXXXXXXXXX, dipendenti della Regione, in servizio presso la Direzione

Agricoltura, affinché gli stessi possano svolgere la propria attività lavorativa "a

distanza" per la Regione Piemonte.

Art. 3. Modalità organizzative.

L'Ente mette a disposizione le postazioni polivalenti, nell'ambito di un ambiente

adeguato ai fini dell'attività lavorativa, comprendenti tavolo, sedia, cassetiera, presa

di corrente per l'utilizzo di un computer ed un accesso telematico attivo, oltre ad uno

spazio attrezzato per l'archiviazione dei documenti. Garantisce altresì i necessari

servizi di pulizia e l'accesso ai servizi igienici.

Art. 4 Spese

L'attivazione delle postazioni di telelavoro viene effettuata a titolo gratuito.

Art. 5. Durata

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. La stessa potrà essere rinnovata, prima della scadenza, mediante consenso espresso, con specifico provvedimento, dalle parti contraenti. Il recesso di una delle due parti prima della scadenza dovrà essere motivato e comunicato all'altra con raccomandata A.R. almeno novanta giorni.

Art. 6. Importo contrattuale.

La disponibilità dell'Ente ad essere sede di lavoro a distanza per conto della Regione è data a titolo gratuito.

È cura della Regione mettere a disposizione dei Sig.ri XXXXXXXXXXXXXXX tutti gli strumenti e le attrezzature informatiche e l'assistenza necessarie per lo svolgimento della propria attività lavorativa a distanza.

Il rimborso parziale delle spese sostenute dall'Ente in relazione alla presenza dei dipendenti (es. spese riscaldamento, energia elettrica, servizio di pulizia, eventuale utilizzo della rete informatica, utilizzo di attrezzature in rete, eventuali materiali di consumo), avverrà con un contributo forfetario annuale, stabilito con determinazione della Direzione Agricoltura.

Art. 7. Variazioni.

Ogni variazione sostanziale alle disposizioni della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti contraenti in forma scritta.

Variazioni modeste dei contenuti potranno essere approvate per iscritto dalla Direzione Agricoltura e dall'Ente senza che esse rappresentino una modifica della presente convenzione.

Art. 8. Foro competente.

Per ogni controversia, derivante o connessa con la presente Convenzione, non

componibile in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro Competente

Tribunale di Torino

Art. 9. Oneri di bollo e registrazione.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ed i conseguenti oneri

saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, confermato, siglato in ogni pagina e sottoscritto.

Torino,

Il Direttore della Direzione regionale Agricoltura

dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

firma digitale

Il rappresentante dell'Ente ospitante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

firma digitale